

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1266 del 15/03/2021
Oggetto	Art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Atto di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti nei confronti dell'associazione COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO - ONLUS, con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1315 del 15/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Atto di **divieto di prosecuzione** dell'attività di recupero rifiuti nei confronti dell'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS**, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1**.

**LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE**

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto:

- l'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale dispone che *“La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.”*;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;
- la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* sottoscritta in data 02.05.2016, tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a decorrere dalla quale le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che l'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS**, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1**, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 con provvedimento di iscrizione n. 3594 del 29.12.2015, prot. n. 109747/15, avente validità fino al 30.11.2020;

Evidenziato che:

- la legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, dispone che: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...”*;
- la succitata legge introduce inoltre all'articolo 103 il comma 2- sexies, secondo cui *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”*;

Dato atto pertanto che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30.04.2021, conservano la loro validità fino al **27.07.2021**;

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 presentata al Comune di Forlì in data 24.11.2020 e acquisita al protocollo di Arpae PG n. 175669 del 03.12.2020, con cui l'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** ha presentato comunicazione di rinnovo senza modifiche delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.

152/06 per l'impianto sito in Comune di **Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1;**

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento inviata all'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 184202 del 18.12.2020;
- la nota PG n. 14686 del 29.01.2021, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Forlì di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la nota PG n. 14768 del 29.01.2021, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto alla associazione di trasmettere specifica documentazione integrativa;
- la nota PG n. 29316 del 24.02.2021, con cui il **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che, con nota acquisita al PG n. 38693 del 11.03.2021, il Comune di Forlì - Unità Pianificazione urbanistica ha trasmesso il proprio parere in merito alla **conformità urbanistica** dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

“ [...] NOTO CHE

- per il DPR 380/01, Art. 23-ter, co. 1, il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante si ha per:

“ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;*
- a-bis) turistico-ricettiva;*
- b) produttiva e direzionale;*
- c) commerciale;*
- d) rurale.”*

Detto DPR inoltre prevede che:

“2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.”.

- La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il mutamento di destinazione d'uso, da ultimo, con la LR 15/2013, all'art. 28 'Mutamento di destinazione d'uso', che al comma 6 prevede “Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. [...]”

- Per la definizione riportata all'art. 3 punto 48 dalle NTA del Regolamento urbanistico edilizio vigente, per unità immobiliare si intende una “porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali”.

VERIFICATO

- Che l'area destinata ad accogliere le richiamate attività di trattamento dei rifiuti tessili è urbanisticamente classificata come Sottozona T1.2 (Direzionalità e altri usi non commerciali di completamento);
- che le attività di cui all'istanza in oggetto consistono in "operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo ai sensi del D.M. 05.02.98" e pertanto ricadono all'interno della destinazione d'uso "C9 - Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazioni e altro)" del RUE d'Unione vigente, destinazione non prevista in zona T1.2;
- che dalla planimetria in atti con PG.18769/2021, l'area interessata dalle sopradette attività risulta superare le dimensioni assentite precedentemente pari a mq 30;

SI ATTESTA

che l'attività, così come configurata nell'istanza in esame, non rispetta le condizioni di cui al soprarichiamato co. 6 dell'art. 28 della LR 15/2013, comportando un mutamento di destinazione d'uso verso l'uso C9, urbanisticamente non conforme per la zona in esame.

Resta ferma la possibilità di ricondurre l'attività nell'alveo della conformità urbanistica, qualora la superficie dell'attività sia ridotta entro il limite di legge (limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati).";

Considerato che, con nota acquisita al PG n. 39651 del 12.03.2021, il Comune di Forlì ha inoltre trasmesso il proprio parere in merito alla **conformità edilizia** dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

".... Noto che:

– per il DPR 380/01, art.23-ter, comma 1, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante si ha per "ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall'esecuzione delle opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a bis) turistico – ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale"

Detto DPR inoltre prevede che:

– comma 2 "la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis"

– comma 3 "le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito".

La Regione Emilia Romagna ha disciplinato il mutamento di destinazione d'uso, da ultimo, con la legge Regionale 15/13 e s.m.i., all'art.28 "Mutamento della destinazione d'uso", che al comma 7 prevede "Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. [...]".

Per la definizione riportata all'allegato 2 delle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), al punto 43, per unità immobiliare si intende "una porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali".

VERIFICATO CHE:

- l'area destinata ad accogliere le richiamate attività di trattamento dei rifiuti tessili non pericolosi è una Sottozona T1.2 (Direzionalità ed altri usi non commerciali di completamento);
- l'uso C9 Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottami ed altri) è un uso NON ammesso nella zona T1.2;
- dalla planimetria allegata alle integrazioni pervenute con PG.18769/21, l'area interessata e delimitata

- con tratteggio, oltre che all'area interna all'edificio denominata "deposito con smaltimento indumenti vecchi", risulta essere ben oltre le dimensioni consentite precedentemente e cioè superiori a mq 30;*
- *dalla planimetria citata sopra, inoltre l'area delimitata con tratteggio risulta essere posizionata in fascia di rispetto stradale e regolamentata dal Piano Strutturale Comunale all'art. 45 comma 3;*

SI ATTESTA

che l'attività in oggetto costituisce mutamento d'uso e non è attuabile liberamente nel limite del 30% della superficie utile dell'unità immobiliare stessa e comunque entro i 30 metri quadrati;

Ritenuto quindi necessario, a seguito del ricevimento dei pareri sopra citati, procedere, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'emanazione di un atto di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti, facendo salva la possibilità per l'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine di **90 giorni**, indicando opportune prescrizioni in merito;

Richiamati l'art. 214 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'art. 19 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01.07.2020;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale ai Arpae DET-2020-89 del 07.08.2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST DET-2020-1011 del 30/12/2020 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'01.01.2021 al 31.10.2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, titolare dell'incarico di funzione "Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche", attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. che l'Associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per le motivazioni espresse in premessa narrativa al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, **provveda a conformare la propria attività e i suoi effetti alla normativa vigente**, e in particolare, **entro 90 giorni** dalla data di notifica del presente atto, provveda a:
 - ricondurre l'attività di gestione rifiuti oggetto dell'iscrizione n. 3594 del 29.12.2015, prot. n. 109747/15, nell'alveo della conformità urbanistica-edilizia, riducendo la superficie dell'attività entro il limite di legge (limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati) e garantendo comunque il rispetto dell'art. 45, comma 3 del PSC del Comune di Forlì per quanto riguarda l'area posizionata in fascia di rispetto stradale, conformemente a quanto previsto dai pareri del Comune di Forlì sopra riportati (note PG n. 38693 del 11.03.2021 e PG n. 39651 del 12.03.2021);
 - trasmettere una planimetria aggiornata dell'impianto dalla quale risultino le dimensioni degli spazi occupati dall'attività di gestione rifiuti. La planimetria deve essere in idonea scala, firmata dal legale rappresentante;
2. **che decorso il suddetto termine di 90 giorni**, in difetto di adozione delle misure sopra disposte, **è fatto divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti** di cui all'iscrizione n. 3594 del 29.12.2015, prot. n. 109747/15, **la quale si configurerà come gestione di rifiuti non autorizzata e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006;**

P R E C I S A

- che il presente atto **interrompe**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 214, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 19 comma 3 della L. 241/90, il termine dei 90 giorni di cui all'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/06, che ricomincia a decorrere dalla data in cui l'Associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** comunicherà l'adozione delle suddette misure.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 relativamente alla predisposizione del Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela delle acque di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Notifica il presente provvedimento alla Associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Lo trasmette inoltre ad Arpae - Servizio Territoriale di Cesena, al Comune di Forlì per quanto di rispettiva competenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena**

(Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.